



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO DI COORDINAMENTO DEL SERVIZIO AEREO E DEL SOCCORSO AEROPORTUALE
UFFICIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO E ANTINCENDIO AEROPORTUALE

Roma , data del protocollo

Ai Comandi Provinciali dei vigili del Fuoco

TRASMESSO VIA PEC

Oggetto: D.M. 6 agosto 2014 e ss.mm.ii. Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ed eliporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici. Abilitazioni soccorritori/istruttori aeroportuali ed addetti antincendio. Chiarimenti.

Con l'emanazione del DM 6 agosto 2014, modificato dal DM 15 giugno 2015 e D.M 1 dicembre 2016, sono stati indicati i procedimenti finalizzati alla certificazione del servizio, al rilascio della conformità del Presidio, nonché alla definizione dei requisiti dei soccorritori/istruttori aeroportuali e degli addetti antincendio.

Al fine di dare seguito a quanto richiesto dalle norme richiamate nella presente circolare si rappresenta che il corretto adempimento amministrativo dei vari procedimenti presuppone da parte dei responsabili dell'attività, nonché dei comandi che ricevono le istanze, l'esatta individuazione del campo di applicabilità dell'infrastruttura, come definita nel DM 6 agosto 2014, DM 15.06.2015.

Al Capo I (integrato dalle elisuperfici di cui all'art. 2, comma 1, lett. a, b, c del DM 15 giugno 2015 e ss.mm.ii.), sono riconducibili le infrastrutture per le quali si procede al rilascio del certificato del Servizio e nelle quali svolgono attività i "Soccorritori Aeroportuali"; al Capo II rientrano i "Presidi" per le quali si rilascia l'Attestato di Conformità e dove operano gli "addetti antincendio".

Le procedure relative al rilascio dell'Attestato della Conformità del Presidio per le elisuperfici di cui al Capo II sono quelle previste nella circolare prot. 2120/3405 del 11.11.2011.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO DI COORDINAMENTO DEL SERVIZIO AEREO E DEL SOCCORSO AEROPORTUALE
UFFICIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO E ANTINCENDIO AEROPORTUALE

A seguito dell'emanazione del decreto 29 gennaio 2019, all'Ufficio per la Gestione del Servizio di Salvataggio e Antincendio Aeroportuale è stata attribuita la competenza per le istruttorie citate in precedenza. Atteso che con l'emanazione del decreto 29 gennaio 2019, l'Ufficio Centrale Ispettivo non espleta più i compiti indicati nel D.M 6 agosto 2014, al fine di dare riscontro ad alcuni chiarimenti, nonché per uniformare le procedure amministrative tra i vari comandi VF, si forniscono ulteriori indicazioni in merito a richieste di vario genere che pervengono all'ufficio scrivente da parte dei comandi VF o direttamente dai responsabili del servizio/presidio; tali indicazioni integrano le circolari n. 15/2016 e n. 16/2016 del 20.12.2016 relative ai procedimenti ed ai contenuti della formazione.

a) richiesta autorizzazione visita medica per il rilascio dell' idoneità psico-fisica ed attitudinale

Le visite mediche effettuate presso le strutture territoriali dai medici competenti o dal servizio Sanitario VF non necessitano di essere autorizzate da parte dell'ufficio per la gestione del servizio di salvataggio e antincendio aeroportuale. Gli esiti delle stesse verranno comunicate dalle strutture VF al richiedente nel rispetto della privacy (responsabile del Servizio o del Presidio);

b) richiesta autorizzazione corso soccorritore aeroportuale/istruttore

Pervengono richieste finalizzate all'autorizzazione di corsi per aspirante soccorritore/istruttore: tali corsi non necessitano di alcuna preventiva autorizzazione ed i relativi programmi sono stati definiti con la circolare n.16/2016 del 20/12/2016. Si dovranno comunicare, per opportuna conoscenza, le eventuali date d'inizio dei corsi preventivati.

c) Richiesta rinnovo abilitazioni

Come previsto all'art. 6 del DM 6 agosto 2014, il *soccorritore aeroportuale* può svolgere l'attività (per il *Servizio*) purché rinnovi il certificato di idoneità psico-fisica ed attitudinale; l'abilitazione non necessita pertanto di alcun rinnovo, fermo restando che, nel caso che tale certificato di idoneità sia scaduto da oltre 18 mesi, l'abilitazione decade. Per quanto concerne l'*addetto antincendio* (per il *Presidio*), come previsto dal comma 3 dell'art. 10 del decreto 6 agosto 2014, qualora in possesso dell'abilitazione rilasciata ai sensi del DM 2 aprile 1981, il mancato rinnovo del certificato di idoneità psico-fisica ed attitudinale non consente all'addetto antincendio lo svolgimento dell'attività; anche in tal caso la norma in vigore non prevede alcun rinnovo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO DI COORDINAMENTO DEL SERVIZIO AEREO E DEL SOCCORSO AEROPORTUALE
UFFICIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO E ANTINCENDIO AEROPORTUALE

d) richiesta di accertamento ai fini del conseguimento delle apposite abilitazioni

Ai fini del conseguimento dell'abilitazione, il responsabile del servizio presenta istanza all'Ufficio per la Gestione del Servizio di Salvataggio e Antincendio Aeroportuale, tramite il comando VF competente.

Il comando avrà cura di inoltrare l'istanza all'ufficio centrale solo qualora in possesso di tutta la documentazione richiesta, che si riassume come segue:

- istanza del responsabile del Servizio tramite modello pubblicato sul sito www.vigilfuoco.it con relativo elenco aspiranti soccorritori;
- esito del giudizio di idoneità dei singoli candidati rilasciato dal medico sanitario con eventuali limitazioni temporali rispetto alla durata prevista di validità (**non dovranno essere trasmesse le risultanze degli accertamenti sanitari richiesti**);
- attestato di frequenza del corso di "aspirante soccorritore aeroportuale" di cui alla circolare 16/2016 del 20.12.2016;
- richiesta nomina commissione esaminatrice;

In relazione ai chiarimenti forniti si è proceduto altresì all'aggiornamento della relativa modulistica pubblicata sul sito www.vigilfuoco.it nella sezione Emergenza-Soccorso Antincendio Aeroportuale.

IL DIRETTORE CENTRALE
(PARISI)
(firmato ai sensi di legge)

SS